Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

(2003/C 154/07)

Data di adozione della decisione: 13.5.2003

Stato membro: Italia (Sardegna)

N. dell'aiuto: N 135/03

Titolo: Aiuto alla distilleria DICOVISA srl, per le perdite dovute all'estirpazione dei vigneti

Obiettivo: Compensazione parziale all'unica distilleria esistente in Sardegna per le perdite di reddito subite tra il 1988/89 e il 1995/96 a motivo dell'applicazione del programma di estirpazione delle vigne a norma del regolamento 1442/88

Fondamento giuridico: Progetto di intervento a favore della DICOVISA per la perdita di esercizio causata dai mancati conferimenti conseguenti agli espianti dei vigneti. Articolo 7 della Legge regionale 33/95

Stanziamento: 2 300 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Aiuto ad hoc

Durata: Una tantum

Altre informazioni: Trattandosi di alcole prodotto da distillazione che non è soggetto ad un'organizzazione comune di mercato, gli aiuti in questione rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 26 del 4 aprile 1962

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 13.5.2003

Stato membro: Regno Unito

N. dell'aiuto: N 697/02

Titolo: Regime di aiuto per lo sviluppo del settore delle carni (Galles)

Obiettivo: Il regime è finalizzato a rendere più efficiente l'operato della «Meat and Livestock Commission» e della «Welsh Development Agency» attraverso la creazione di un organismo unico (Hybu Cig Cymru) cui saranno demandate determinate mansioni, anche in campo economico. I settori di intervento contemplati comprenderanno la commercializzazione, lo sviluppo del settore, l'informazione e le questioni riguardanti i consumatori

Fondamento giuridico: Part 1 and Schedule 1 of the Agriculture Act 1967 (as amended); Section 1 of the Welsh Development Act 1975 (as amended)

Stanziamento:

2003/04 — 0,75 milioni di GBP (circa 1 115 000 EUR)

2004/05 — 0,75 milioni di GBP (circa 1 115 000 EUR)

2005/06 — 0,75 milioni di GBP (circa 1 115 000 EUR)

2006/07 — 0,75 milioni di GBP (circa 1 115 000 EUR)

2007/08 — 0,75 milioni di GBP (circa 1 115 000 EUR)

Il regime sarà principalmente finanziato da fondi provenienti da prelievi parafiscali della «Meat and Livestock Commission (MLC)» e da contributi della «Welsh Development Agency (WDA)»

Intensità o importo dell'aiuto: Variable

Durata: Cinque anni a decorrere dal 1º aprile 2003

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 13.5.2003

Stato membro: Germania (Baden-Württemberg)

N. dell'aiuto: N 525/02

Titolo: Programma di qualità e marchio di qualità «Biolabel Baden-Württemberg»

Obiettivo: Promozione dei prodotti dell'agricoltura biologica. La misura di aiuto è finalizzata alla promozione del marchio di qualità «biolabel Baden-Württemberg», che comprende due elementi: il marchio federale della produzione biologica (Biosiegel der Bundesrepublik Deutschland) ed un secondo campo, di dimensioni più contenute, recante l'indicazione dell'origine geografica del prodotto. Poiché l'etichetta può essere utilizzata da tutte le regioni e da tutti gli Stati membri dell'Unione, l'indicazione dell'origine e i simboli nazionali o regionali riportati nel secondo campo dell'etichetta possono variare in funzione dello Stato membro o della regione di produzione. Il marchio di produzione biologica è riservato ai prodotti biologici che rispettano i criteri stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio. I prodotti devono altresì soddisfare taluni criteri supplementari per quanto riguarda i metodi di produzione, le caratteristiche dei prodotti e l'origine geografica dei medesimi. Nell'ambito del programma di aiuto notificato potranno essere sovvenzionate azioni pubblicitarie e di informazione dei consumatori riguardanti il marchio di produzione biologica e i prodotti recanti tale marchio

Fondamento giuridico: Haushaltsgesetz des Landes Baden-Württemberg; Landwirtschaft- und Landeskulturgesetz Baden-Württemberg sowie Vollzugshinweise

Stanziamento: Tra 0,280 e 0,310 milioni di EUR per il periodo 2003-2006

Intensità o importo dell'aiuto: Per le azioni di informazione dei consumatori l'aiuto può coprire fino al 100 % delle spese documentate, con un massimale di 100 000 EUR per beneficiario. Per le campagne pubblicitarie è previsto un tasso di aiuto del 50 %, mentre l'aliquota restante è a carico del settore

Durata: Illimitata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 13.5.2003

Stato membro: Italia (Piemonte)

N. dell'aiuto: N 587/01

Titolo: Sostegno al reddito a favore degli allevatori di bovini, a seguito dell'emergenza causata dalla BSE

Obiettivo: Aiuto inteso a compensare le perdite di reddito degli allevatori di bovini durante il periodo gennaio-giugno 2001

Fondamento giuridico: Proposta di legge regionale n. 284: «Interventi straordinari per fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina e modifica dell'articolo 5 della Legge regionale 25 maggio 2001, n.

Stanziamento: 4 648 112 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: 100 % delle perdite di reddito, quali sono descritte nella Lettera allo Stato membro

Durata: Una tantum

Altre informazioni: La Regione si impegna a presentare alla Commissione una relazione annua in merito all'applicazione della misura

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

(2003/C 154/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione: 21.1.03

Stato membro: Francia

N. dell'aiuto: E 50/01

Titolo: Garanzia di CDC in favore di CDC IXIS

Obiettivo: Permettere a CDC IXIS di continuare ad operare alle stesse condizioni di quando l'attività era svolta nell'ambito della

struttura legale CDC

Fondamento giuridico: Contratto di garanzia stipulato tra CDC e CDC IXIS con validità dall'1.1.2001

Stanziamento: Illimitato

Forma di interventi: Garanzie di Stato

Intensità o importo dell'aiuto: Non quantificata

Durata: Illimitata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 27.5.2003

Stato membro: Danimarca

N. dell'aiuto: N 482/01

Titolo: Regime di aiuti riserve per perdite derivanti da prestiti

destinati agli istituti di credito

Obiettivo: Settore finanziario